

**Condizioni Generali del Contratto di Locazione Finanziaria di Veicoli
tra Stellantis Financial Services Italia S.p.A. (di seguito indicata come «Banca» o «Concedente») e l'Utilizzatore**

Il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Concedente comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della Proposta di Locazione Finanziaria (di seguito "il Contratto") e darà inizio all'esecuzione richiedendo l'immatricolazione del Veicolo.

Ai fini di ogni comunicazione inerente al presente Contratto l'Utilizzatore elegge domicilio all'indirizzo indicato sul frontespizio del presente Contratto.

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Locazione Finanziaria, si definiscono:

Locazione Finanziaria: Contratto con il quale la Banca o l'Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'Utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del Contratto. Alla scadenza del Contratto l'Utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Concedente: Stellantis Financial Services Italia S.p.A. con sede in Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), che concede la Locazione Finanziaria. La Banca è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A..

Cliente-Utilizzatore o soltanto "Utilizzatore" o "Cliente": soggetto che richiede la Locazione Finanziaria.

Codice di Condotta: codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti adottato con Provvedimento del Garante del 12 settembre 2019 e s.m.i.

Costruttore: l'impresa automobilistica che produce e commercializza i Veicoli.

Fornitore: venditore concessionario convenzionato con il Concedente.

Documento di Sintesi: il documento che riporta le condizioni economiche applicabili al presente Contratto.

Richiesta di Locazione Finanziaria/Foglio notizie: documento precontrattuale contenente i dati del richiedente e il Veicolo richiesto oltreché i dati del piano di rimborso previsto dalla Locazione Finanziaria richiesta da parte dell'Utilizzatore.

Frontespizio: frontespizio della Proposta di Locazione Finanziaria.

Proposta di Locazione Finanziaria: scheda contrattuale contenente le condizioni particolari relative alla Locazione Finanziaria del Veicolo.

Condizioni Particolari: condizioni contenute nel Documento di Sintesi sul Frontespizio del Contratto.

TUB: Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Veicolo: autoveicolo/quadriceiclo concesso in Locazione Finanziaria.

Contratto: Contratto di Locazione Finanziaria tra Concedente e Utilizzatore.

Parti: le parti che sottoscrivono il presente Contratto, ossia Concedente e Utilizzatore.

Dispositivo: indica la scatola telematica GSM e GPS standard o opzionale (BTA), installata come accessorio in un Veicolo ad opera del Costruttore o del Fornitore a seguito della espressa richiesta del Cliente di sottoscrivere un Contratto Servizi Accessori denominato F2M Connect Fleet ai sensi del successivo art.20, dalle caratteristiche tecniche e funzionalità indicate nell'apposita documentazione consegnata dal Costruttore o del Fornitore.

Contratto Servizi Accessori: il Contratto avente a oggetto la disciplina dei Servizi Accessori.

Servizi Accessori: i servizi accessori alla Locazione Finanziaria, come indicati nell'art. 17 che segue e disciplinati, ciascuno, dal rispettivo Contratto Servizi Accessori.

Servizio marchiatura: servizio a protezione del bene, quale deterrente al furto del veicolo, che rappresenta un Servizio Accessorio obbligatorio per procedere con la richiesta di un contratto di Locazione Finanziaria di veicoli nuovi dei marchi Abarth, Alfa Romeo, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Lancia, Peugeot, Citroën, DS e Opel.

Art. 1 - Oggetto e decorrenza della Locazione Finanziaria

Il presente Contratto ha per oggetto la Locazione Finanziaria, da parte della Concedente del Veicolo/i con o senza accessori specificamente individuato/i nelle Condizioni Particolari contenute nella Proposta di Locazione Finanziaria e, qualora sottoscritto, nel Contratto di manutenzione. L'accettazione della Proposta di Locazione Finanziaria è comunicata all'Utilizzatore mediante comunicazione scritta inviata alla sede del Fornitore, presso cui l'Utilizzatore elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. ai soli fini della ricezione della comunicazione di accettazione della proposta di Locazione Finanziaria.

Il pagamento dei canoni del Contratto di Locazione Finanziaria decorre dal momento dell'immatricolazione del Veicolo e contestuale rilascio della targa.

L'Utilizzatore corrisponderà il primo canone relativo al Contratto di Locazione Finanziaria presso il Fornitore secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi che costituisce parte integrante e Frontespizio del Contratto.

La Proposta di Locazione Finanziaria di Veicoli formulata dall'Utilizzatore al Concedente è irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c., per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla sua formulazione.

Art. 2 - Obblighi del Concedente

Il Concedente ha l'obbligo di acquistare dal Fornitore il Veicolo scelto dall'Utilizzatore al prezzo e alle condizioni direttamente pattuite dall'Utilizzatore medesimo con il Fornitore. Il Concedente con l'ordine di acquisto, sottoposto a un termine essenziale di validità di trenta giorni, ai sensi dell'art. 1457 c.c., obbliga il Fornitore a consegnare i beni oggetto del presente Contratto direttamente all'Utilizzatore.

2.1) Procedura di Immatricolazione

Il Concedente per il tramite del Fornitore rilascerà all'Utilizzatore, all'atto della concessione del credito idoneo verbale, che dia atto della avvenuta procedura di immatricolazione del Veicolo.

Art. 3 - Modalità di ritiro del Veicolo

L'Utilizzatore dovrà provvedere al ritiro del Veicolo presso il Fornitore o in altro luogo dallo stesso indicato entro 7 giorni feriali dalla data di inoltro della relativa comunicazione inviata dal Concedente a mezzo mail o telefax al numero indicato dall'Utilizzatore sulla Proposta di Locazione Finanziaria. Il Concedente non è responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti parziali o totali del Fornitore. All'atto della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il verbale con il quale attesta, unitamente al Fornitore o suo incaricato:

- la completa funzionalità del Veicolo;
- che esso risulti esente da vizi e difetti;
- la conformità a quanto indicato nell'ordine al Fornitore;
- la rispondenza del numero di telaio;
- la presenza degli accessori, degli optional scelti e delle dotazioni di bordo, della carta di circolazione e del libretto di manutenzione fornito dalla ditta costruttrice ed ogni altra documentazione necessaria per la circolazione.

Qualora l'Utilizzatore rilevasse, all'atto della consegna, una qualsiasi difformità rispetto a quanto ordinato o eventuali vizi o difetti o la mancanza di un documento indispensabile per la circolazione, dovrà rifiutare la consegna del Veicolo, formulando le proprie contestazioni direttamente al Fornitore, ed avvertire immediatamente il Concedente con comunicazione da inviare a mezzo raccomandata A/R.

L'Utilizzatore non potrà comunque chiedere al Concedente riduzioni del canone, risarcimenti o indennizzi, per fatti che non siano allo stesso direttamente imputabili. Al riguardo il Concedente dichiara che non vi è alcun accordo o vincolo che gli attribuisce l'esclusiva per la concessione della Locazione ai clienti da parte del Fornitore. Nel caso in cui l'Utilizzatore senza un giustificato motivo ritardi il ritiro del Veicolo, che comunque deve avvenire entro e non oltre il termine essenziale di 7 giorni feriali dalla data di ricezione della comunicazione inviata dal Concedente a mezzo mail o telefax, ne sopporterà le relative spese e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni conseguenti ai sensi dei successivi artt. 25 e 26.

L'Utilizzatore è consapevole che il Veicolo è coperto dalla Garanzia concessa dal Costruttore, alle condizioni che saranno consegnate al Cliente dal Costruttore stesso, fermo ciò, il Concedente fornirà all'Utilizzatore la massima collaborazione per risolvere gli eventuali inconvenienti da quest'ultimo lamentati.

Art. 4 - Immatricolazione

Il Concedente provvede ad immatricolare il Veicolo ai sensi e secondo le modalità previste nell'art. 91 del Codice della Strada, a spese dell'Utilizzatore, che è tenuto a fornirgli tempestivamente tutta la documentazione necessaria. All'atto della consegna l'Utilizzatore riceve la carta di circolazione del Veicolo per il tramite del Fornitore, mentre il certificato di proprietà sarà trattenuto dal Concedente.

Art. 5 - Documenti per la circolazione - Espatrio

I documenti per la circolazione ed il contrassegno assicurativo sono custoditi con diligenza dall'Utilizzatore, il quale si impegna a tenerli a bordo del Veicolo, esponendo nell'abitacolo il predetto contrassegno di assicurazione. Se in pendenza del presente Contratto si rendesse necessario aggiornare i documenti di circolazione, l'Utilizzatore, dopo averne informato il Concedente, espleta le formalità necessarie a proprie spese, inviandogli tempestivamente copia dei documenti aggiornati.

Nel caso in cui l'aggiornamento dovesse essere richiesto dal Concedente, sarà obbligo dell'Utilizzatore mettere a sua disposizione i documenti di circolazione per l'espletamento delle necessarie formalità. L'esportazione del Veicolo al di fuori dell'Unione Europea, anche se di breve durata, è subordinata all'acquisizione della relativa "carta verde", al consenso scritto del Concedente. Il Concedente comunque non assume oneri o spese, né responsabilità in ordine sia alla documentazione necessaria all'esportazione in sé.

Art. 6 - Pagamento al Fornitore

Il Fornitore è pagato dal Concedente contestualmente alla immatricolazione del Veicolo.

Art. 7 - Esonero da responsabilità del Concedente ed obblighi dell'Utilizzatore

7.1 Il Concedente non risponde dell'inadempimento, totale o parziale, del Fornitore scelto ed indicatogli dall'Utilizzatore.

7.2 L'Utilizzatore prende atto che le denunce, le eccezioni o i giudizi, anche speciali, promossi o esperiti, rispettivamente ai sensi del presente e del successivo art. 8, non costituiscono presupposto o legittimazione per ridurre, sospendere, interrompere o cessare il pagamento dei corrispettivi periodici o di un qualunque altro importo dovuto al Concedente ai sensi del presente Contratto. L'Utilizzatore è altresì responsabile in via esclusiva di tutti i danni derivanti a persone, animali e cose dalla circolazione del Veicolo, anche se avvenuta contro la sua volontà.

7.3 L'Utilizzatore, fin dal momento della consegna e per l'intera durata del Contratto, si assume tutti i rischi inerenti all'uso, alla custodia ed alla circolazione del Veicolo ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di furto, di appropriazione indebita, di smarrimento, di eventuale inefficienza meccanica, di totale o parziale distruzione/danneggiamento del Veicolo o di suoi componenti, accessori o equipaggiamenti supplementari. Ogni danno, patito dal Veicolo, così come la sua eventuale perdita del Veicolo, saranno posti pertanto a carico dell'Utilizzatore, ferma restando l'eventuale autonomia operatività delle coperture assicurative stipulate in proprio dall'Utilizzatore medesimo o alle quali egli abbia aderito mediante l'acquisto dei pacchetti servizi o del servizio Antifurto di cui al successivo art. 17.

7.4 L'Utilizzatore è tenuto a comunicare a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax al Concedente, entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni variazione del proprio domicilio, sede o residenza, modifica della propria forma sociale o di ogni altro dato indicato nelle Condizioni Particolari, nonché del conferimento della propria azienda o ramo di azienda in società o impresa di qualunque tipo, liquidazione giudiziale, composizione negoziata della crisi e di qualsiasi altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prevista dal Codice della Crisi D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 - Estensione delle garanzie e legittimazione ad agire dell'Utilizzatore

Il Veicolo beneficia della garanzia del Costruttore, secondo le modalità ed i termini riportati nel relativo libretto fornito al momento della consegna, nonché di quelle del Fornitore in quanto venditore. L'Utilizzatore, al quale tali garanzie sono espressamente estese, dovrà a propria cura e spese, far valere i propri diritti nei confronti del Fornitore o, se del caso, del Costruttore, entro i termini di validità delle rispettive garanzie, denunciando l'eventuale evizione del Veicolo, i vizi o difetti, anche di costruzione, palesi o occulti, originari o sopravvenuti, la mancanza delle qualità richieste, per tutto ciò esonerando espressamente il Concedente. L'Utilizzatore per far valere i propri diritti potrà anche agire in giudizio direttamente, a seconda dei casi, verso il Costruttore e il Fornitore dei beni, senza però pregiudicare il diritto di proprietà del Concedente e la sua legittimazione ad agire in via autonoma, sia in adesione sia per esclusione. Ogni azione intrapresa autonomamente dall'Utilizzatore verso il Costruttore o il Fornitore dovrà essere immediatamente comunicata al Concedente con lettera raccomandata A/R.

Art. 9 - Utilizzo del Veicolo

L'Utilizzatore, dal momento della consegna e per tutta la durata del Contratto, ha diritto di usare e far circolare il Veicolo sottraendolo alla disponibilità del Concedente-Proprietario. Pertanto, l'Utilizzatore assume l'obbligo:

- di usare e custodire il Veicolo e gli accessori con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando tutte le istruzioni all'uso impartite dal Costruttore, adibendo il Veicolo ai soli usi consentiti dalle norme vigenti e dalle eventuali licenze in suo possesso;
- di osservare tutte le norme sulla circolazione e in particolare quelle sull'abilitazione alla guida e sulla validità e aggiornamento della patente di chiunque sia addetto, anche se occasionalmente, alla conduzione del Veicolo, non affidando il Veicolo a terzi, ad eccezione dei propri dipendenti o amministratori, purché muniti di adeguata abilitazione alla guida;
- di non concedere, salvo consenso rilasciato per iscritto da parte del Concedente, il Veicolo in godimento, in uso, in comodato o in pegno;
- di non iscrivere ipoteche o disporre in qualsiasi altro modo che possa pregiudicare le ragioni del Concedente;
- di essere vietata la costituzione di diritti di ritenzione, di privilegi o di vincoli di qualsiasi tipo e natura;
- di dare tempestiva comunicazione al Concedente, mediante lettera raccomandata, anticipata a mezzo telefax, di ogni atto o fatto che possa ledere il suo diritto di proprietà sul Veicolo, assumendo a propria cura e spese, anche nell'interesse del Concedente, ogni opportuna iniziativa, anche giudiziaria, nonché ad informarlo, con lo stesso sistema, della cessazione di ogni molestia.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di comunicare al Concedente il luogo di ricovero del Veicolo e le sue eventuali variazioni, consentendo in qualsiasi momento l'accesso a suoi incaricati per verificarne lo stato d'uso e di conservazione e per espletare ogni ulteriore controllo e verifica.

Art. 10 - Percorrenza

Qualora sia prevista a favore dell'Utilizzatore un'opzione finale di acquisto del Veicolo superiore al 1% del prezzo originario di acquisto, il limite di percorrenza massimo mensile del Veicolo è pari a Km. 3.000 (tremila) per tutta la durata del presente Contratto. Il costo per ogni chilometro eccedente tale limite è indicato nelle Condizioni di Locazione, salvo diversa pattuizione specificatamente indicata nel Contratto di manutenzione eventualmente stipulato. L'Utilizzatore prende atto che nessun rimborso è dovuto in caso di una percorrenza inferiore a quella massima pattuita ed accetta che il chilometraggio eccedente il massimale indicato verrà conteggiato e pagato a parte al termine del Contratto. Tale addebito non è dovuto nel caso in cui l'Utilizzatore eserciti l'opzione finale di acquisto del Veicolo.

Art. 11 - Manutenzione ed estensione di garanzia

11.1) Manutenzione, revisioni e guasti

L'Utilizzatore è obbligato a curare e custodire il Veicolo ed i relativi accessori, provvedendo a propria cura e spese alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a tutte le riparazioni e sostituzioni che si dovessero rendere necessarie. L'Utilizzatore è obbligato a sottoporre, a sua cura e spese, il Veicolo alle revisioni periodiche che dovessero scade durante il corso del presente Contratto nonché ad ogni intervento o assistenza tecnica che si rendessero necessari o che fossero richiesti dal Costruttore, dal Fornitore o dal Concedente, anche in caso di danneggiamenti verificatisi senza sua colpa. Le riparazioni dovranno essere effettuate a cura e spese dell'Utilizzatore presso le officine autorizzate dal Costruttore del Veicolo. Le parti convengono che nessuna riduzione dei canoni o indennizzo può essere chiesto dall'Utilizzatore a seguito del fermo temporaneo del Veicolo, qualunque ne sia la durata e la causa. I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportate, anche se autorizzate dal Concedente, non saranno indennizzati e resteranno acquisiti al Veicolo.

Qualora si verificassero guasti o anomalie gravi derivanti da negligente utilizzo o carente / non corretta manutenzione del Veicolo che ne abbiano fortemente ridotto il valore, il Concedente, previa perizia richiesta a consulente di sua fiducia, da eseguirsi a spese dell'Utilizzatore, può chiedere la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi artt. 25 e 26.

11.2) Servizio Manutenzione e Servizio Estensione di garanzia

L'Utilizzatore può acquistare i servizi di Manutenzione ed Estensione di garanzia con la sottoscrizione del Contratto e della specifica richiesta nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile e Servizi accessori". In tal caso le prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del Veicolo verranno erogate da Groupe PSA Italia S.p.A., tramite la propria rete di Centri Riparazione Stellantis, nei modi e nei termini indicati nelle condizioni generali del servizio. L'Utilizzatore prende espressamente atto che il Concedente è rimasto totalmente estraneo alla progettazione e produzione del Veicolo, e che lo stesso rimarrà altresì totalmente estraneo alle prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del Veicolo suddette. L'Utilizzatore pertanto non potrà, in alcun modo vantare alcuna pretesa nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni di manutenzione come sopra esposte, così come in relazione ad eventuali difetti d'origine del Veicolo. Il Concedente non sarà inoltre responsabile in alcun caso nei confronti dell'Utilizzatore per l'interruzione dei servizi dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

Il costo dei servizi sarà incluso nel "Piano di rimborso mensile e Servizi accessori" a tal fine l'Utilizzatore dichiara di aver scelto autonomamente i predetti servizi e di aver preso visione delle condizioni generali degli stessi e dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) dalla Banca, prima della sottoscrizione della relativa richiesta.

Art. 12 - Restituzione alla scadenza - Esercizio dell'opzione di acquisto - Riscatto anticipato

12.1) Restituzione del Veicolo

Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto, entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, il Veicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione del Certificato Assicurativo, il Concedente ha diritto di pretendere dall'Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. Il Veicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura del Veicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell'Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente.

In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo.

L'Utilizzatore prende atto del fatto che, in caso di mancata o ritardata consegna del Veicolo, egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.

12.2) Opzione di acquisto

L'Utilizzatore, che alla scadenza della durata del presente Contratto ha regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo, può acquistare il Veicolo nello stato in cui si trova e con l'esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, e in ogni caso nel Documento di Sintesi, maggiorato di spese, oneri, imposte e tasse connesse con il trasferimento della proprietà. L'Utilizzatore può esercitare tale opzione non oltre il termine di 45 giorni prima della scadenza del Contratto, mediante comunicazione in forma scritta da indirizzarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata A/R. L'efficacia dell'esercizio dell'opzione è subordinata sospensivamente al completo versamento del prezzo di acquisto entro 5 giorni dalla data di scadenza del Contratto, ed alla regolarizzazione della propria posizione debitoria pregressa nei confronti del Concedente entro la data scadenza del Contratto nonché alla messa a disposizione a quest'ultimo o all'agenzia incaricata della documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà del Veicolo, entro e non oltre la data di scadenza del Contratto. In mancanza, l'opzione non produce alcun effetto e, pertanto,

L'Utilizzatore è tenuto alla restituzione del Veicolo ai sensi del precedente articolo 12.1. L'Utilizzatore può esercitare l'opzione anche a favore di un terzo, che acquisterà direttamente dal Concedente il diritto di proprietà sul Veicolo.

12.3) Riscatto anticipato

L'Utilizzatore, in qualunque momento, può manifestare la propria intenzione di effettuare il riscatto anticipato del Veicolo, mediante invio di apposita richiesta scritta, debitamente firmata e timbrata dallo stesso, indirizzata al Concedente. Quest'ultimo, ove ritenesse di aderire alla proposta, comunicherà all'Utilizzatore l'importo che questi dovrà corrispondere per ottenere il riscatto del Veicolo, ed esso sarà calcolato come segue: la quota capitale a scadere comprensiva di eventuali servizi assicurativi per l'annualità in corso, Euro 55,00 come penale per estinzione anticipata, oneri e accessori, oltre eventuali canoni scaduti e già fatturati, nonché i relativi interessi per indennità di ritardo pagamento. Il riscatto risulterà efficace solo al momento dell'integrale pagamento della somma indicata dal Concedente. Rispetto al trasferimento della proprietà, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 12.2 in quanto compatibili.

Art. 13 - Spese, imposte, tasse di proprietà, contravvenzioni e franchigie

Il Concedente provvederà al pagamento nei termini di legge della tassa di proprietà del Veicolo per tutta la durata del Contratto di Locazione e addebiterà all'Utilizzatore annualmente ed in un'unica soluzione i relativi costi per l'intero anno di competenza e fino alla formalizzazione dell'atto di vendita del Veicolo in caso di esercizio dell'opzione o del riscatto da parte dell'Utilizzatore o di terzi e, nel caso di mancato riscatto senza trasferimento di proprietà, fino alla formalizzazione del mancato riscatto, fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 12.1).

Ove il Veicolo non venga tempestivamente riconsegnato, il Concedente addebiterà all'Utilizzatore l'importo della tassa di proprietà che sia stata pagata successivamente alla scadenza del Contratto, ma prima della effettiva riconsegna del Veicolo. Qualunque altro costo, tassa, imposta, onere o tributo in genere, anche futuro, relativo al presente Contratto o ai beni che ne formano oggetto è ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, che si obbliga a corrispondere al Concedente l'importo relativo a semplice richiesta e, comunque, entro 10 giorni dalla sua intimazione.

Sono a carico dell'Utilizzatore le spese di gestione del Contratto di Locazione proporzionali alla durata del Contratto. L'Utilizzatore è tenuto al pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada o, in generale, connesse alla circolazione e/o al parcheggio del Veicolo a lui comminate. L'Utilizzatore dovrà rispettare la normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzo del Veicolo, dovendo in caso contrario rispondere direttamente di tutte le infrazioni. I verbali di contravvenzione notificati al Concedente per tali infrazioni, su richiesta di quest'ultimo, saranno rinotificati all'Utilizzatore dall'Autorità competente, ai sensi della circolare ministeriale n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 e comunque delle vigenti disposizioni di legge. Il Concedente addebiterà all'Utilizzatore, per ciascun verbale notificato o per ogni comunicazione effettuata dall'Autorità che ha richiesto i dati dell'Utilizzatore o per procedere alla notifica dei verbali di contravvenzioni, l'importo di Euro 10,00 (Dieci/00) (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica. L'Utilizzatore dovrà attivarsi personalmente nei confronti dell'organo di polizia procedente nel caso in cui, ai sensi dell'Art. 126 bis del Codice della Strada, gli venisse richiesto di comunicare i dati personali e della patente del conducente del Veicolo al momento della commessa violazione. Il Concedente addebiterà all'Utilizzatore tutti gli importi che fosse obbligato a corrispondere, nel caso in cui il medesimo non fornisse le informazioni richieste.

Il Concedente provvederà al pagamento delle franchigie emesse dalla Compagnia di Assicurazione a seguito di sinistro occorso ed al contempo addebiterà detta somma all'Utilizzatore come da fattura allo stesso recapitata. Qualsiasi eccezione circa il verificarsi dell'evento sopraindicato dovrà essere sollevata direttamente alla Compagnia di Assicurazione.

Gli oneri e le condizioni contrattuali ed economiche, ad esclusione dei tassi di interesse, previste dalle Condizioni generali di Locazione Finanziaria hanno carattere essenziale ed inscindibile: in presenza di un giustificato motivo possono essere modificate unilateralmente dal Concedente ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 385/1993 e successive modifiche inviando una comunicazione all'Utilizzatore anche tramite estratto conto con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. Entro 60 giorni l'Utilizzatore ha il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso nei termini previsti la modifica si intende approvata.

Ove non diversamente specificato gli importi previsti ai sensi del presente Contratto sono assoggettati all'aliquota IVA vigente al momento della fatturazione. Conseguentemente, il Contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta di bollo ex D.P.R. 642/72 assolta in modo virtuale (Autorizzazione n. 276917/2015 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate).

Art. 14 - Garanzie

Il Concedente può richiedere il rilascio di fideiussione, cui si impegna il terzo firmatario a tale titolo della Proposta di Locazione Finanziaria, che dichiara di costituirsi Fideiussore dell'Utilizzatore per ogni obbligazione di questo verso il Concedente, per un importo massimo garantito pari al "Totale della Locazione Finanziaria" di cui alla voce "condizioni della Locazione Finanziaria" delle Condizioni particolari della Proposta di Locazione Finanziaria. Il Fideiussore si terrà al corrente lui stesso delle condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore. Il Concedente resta espressamente dispensato dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo il Fideiussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l'Utilizzatore e non le abbia continuate. Il Fideiussore si impegna a pagare immediatamente al Concedente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore, quanto dovutogli per capitale, interessi anche di mora, oneri ed accessori nel limite sopraindicato.

Art. 15 - Assicurazione della RC auto

15.1) Obbligo di assicurare il Veicolo

Per tutta la durata del presente Contratto l'Utilizzatore - in quanto responsabile in solido con il conducente (se persona diversa) di ogni eventuale danno cagionato a cose, persone ed animali in conseguenza della circolazione del Veicolo - ha l'obbligo legale di assicurare il Veicolo medesimo contro i rischi della R.C.A per un massimale non inferiore ad euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone, ed ad euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose, od al diverso al massimale minimo di legge in vigore al momento della stipula del Contratto.

15.2) Assicurazione RC Auto proposta dal «Concedente» (Non attivabile su quadriciclo)

L'assicurazione RC Auto di cui all'art. 15.1) potrà essere stipulata del tutto autonomamente e liberamente in proprio dall'Utilizzatore (i) con una Compagnia di Assicurazione di sua scelta ovvero (ii) con la Compagnia di Assicurazione segnalata dal Concedente ("Compagnia"), ferma restando - in entrambi i casi - la qualità di Assicurato in capo all'Utilizzatore e non al Concedente. Laddove l'Utilizzatore opti per la soluzione *sub (ii)*, apponendo la propria firma nell'apposita sezione "Richiesta della polizza assicurativa RC Auto" presente sul documento "Proposta di Contratto di Locazione Finanziaria", l'Utilizzatore medesimo:

(a) conferma di aver ricevuto tutta la relativa documentazione pre-contrattuale e contrattuale, richiede l'emissione della polizza assicurativa RC Auto direttamente alla Compagnia di Assicurazione segnalata dal Concedente, e contestualmente

(b) conferisce, per tutta la durata del Contratto, mandato al Concedente affinché quest'ultimo, in nome e per conto dell'Utilizzatore, ponga in essere tutte le attività materiali volte a favorire l'emissione della polizza da parte della Compagnia e, in occasione di ciascuna scadenza annuale, richieda alla Compagnia, nell'interesse dell'Utilizzatore medesimo, l'emissione di una nuova polizza assicurativa RC Auto alle stesse condizioni (salvo il diritto dell'Utilizzatore di revocare liberamente in ogni momento il sopra detto mandato mediante comunicazione scritta oppure espressa (ad es. telefonica).

In ipotesi di sottoscrizione della polizza assicurativa RC Auto con la Compagnia, il premio dovuto dall'Utilizzatore sarà anticipato dal Concedente ed addebitato all'Utilizzatore medesimo, senza spese ed oneri aggiuntivi, unitamente ai canoni di Locazione del Contratto. Tale costo sarà espressamente e separatamente indicato nel "Piano di rimborso mensile e Servizi accessori" contenuto frontespizio della "Proposta di Contratto di Locazione Finanziaria" tra le Condizioni Particolari. La Compagnia avrà altresì cura di rimettere all'Utilizzatore tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale relativa alla garanzia in parola.

Il conferimento del mandato al Concedente di cui al primo paragrafo del presente art. 15.2) avrà anche valore di conferma della ricezione della detta documentazione.

In nessun caso l'Utilizzatore potrà rivalersi sul Concedente per svolgere contestazioni derivanti o comunque attinenti al rapporto assicurativo, eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Concedente medesimo, pur avendo ricevuto regolari pagamenti da parte dell'Utilizzatore, non abbia corrisposto il premio alla Compagnia.

Art. 16 - Coperture assicurative

Il Cliente può aderire liberamente a una o più coperture assicurative aventi ad oggetto diverse tipologie di rischio (ad esempio: assicurazione rischio morte o rischio inabilità al lavoro o perdita del lavoro, rischio incendio o furto del bene locato, etc.) alle condizioni e ai termini previsti dalle relative condizioni di assicurazione che saranno proposte al Cliente ad opera del Concedente.

L'Utilizzatore, in quanto tenuto a risarcire in proprio il Concedente per tutti i danni inerenti e conseguenti alla perdita e/o distruzione (totale o parziale) del Veicolo, ha facoltà di assicurare il Veicolo per furto totale nonché per i rischi inerenti alla distruzione totale a seguito di incendio e rapina, per un valore corrispondente al prezzo di acquisto del Veicolo, comunicando il nominativo della Compagnia di Assicurazione prescelta al Concedente.

L'eventuale polizza assicurativa accessoria alla Locazione Finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la Locazione Finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte né a diverse e più favorevoli condizioni. Pertanto, l'Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato oppure sottoscrivere una polizza con una società appartenente al gruppo cui fa parte il Concedente.

La previsione ora dettata si riferisce alle polizze assicurative diverse da quelle aventi a oggetto le coperture obbligatoriamente previste per la responsabilità civile, il furto e l'incendio, richieste invece obbligatoriamente per la stipula del presente Contratto.

Parimenti la fornitura da parte del Concedente degli eventuali Servizi Accessori alla Locazione Finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la Locazione Finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte né a diverse e più favorevoli condizioni. Pertanto, l'Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcun Contratto Servizi Accessori.

Solo nel caso in cui l'Utilizzatore richieda la stipula del prodotto "PACK", allora diviene necessaria la sottoscrizione di uno o più prodotti assicurativi a protezione del bene del cui acquisto è finalizzato il contratto di locazione.

Nell'ipotesi in cui il Servizio accessorio necessario per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte sia una polizza assicurativa, l'Utilizzatore può decidere di sottoscrivere la polizza assicurativa proposta da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. o, in alternativa, presentare o reperire sul mercato una polizza emessa da altre imprese o intermediari, purché abbia i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti da Stellantis Financial Services Italia S.p.A.. I contenuti minimi obbligatori della polizza sono descritti mediante apposita informativa che sarà rilasciata al cliente prima della stipula del contratto.

Art. 17 - Servizi Accessori (Non attivabili su quadriciclo)

La fornitura da parte del Concedente degli eventuali Servizi Accessori alla Locazione Finanziaria è facoltativa e non è condizione obbligatoria per ottenere la Locazione Finanziaria o per ottenerla alle condizioni proposte né a diverse e più favorevoli condizioni. Pertanto, l'Utilizzatore può scegliere di non sottoscrivere alcun Contratto Servizi Accessori.

Ad eccezione di quanto sopra, solo per veicoli nuovi dei marchi Abarth, Alfa Romeo, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Lancia, Peugeot, Citroën, DS e Opel, il Servizio marchiatura rappresenta un Servizio accessorio obbligatorio per procedere con la richiesta di un contratto di Locazione Finanziaria.

Art. 18 - Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del Veicolo - Danno parziale

L'Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Concedente ogni sinistro subito o provocato dal Veicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telex. L'Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione con cui ha stipulato una polizza assicurativa e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla predetta polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna ed inviandone copia al Concedente.

Se il Veicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si scioglierà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell'evento. In caso di perimento totale del Veicolo, l'Utilizzatore è tenuto a versare al Concedente le somme indicate dal successivo art. 26.2.

Se il Veicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l'Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L'Utilizzatore è tenuto a far riparare il Veicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all'omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il Concedente per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.

Art. 19 - Corrispettivo della Locazione Finanziaria

L'Utilizzatore assume l'obbligo di versare al Concedente il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dal canone da pagare all'atto della sottoscrizione del presente Contratto e dai canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel "Piano di rimborso mensile e Servizi accessori" previsto sul Frontespizio della Proposta di Contratto di Locazione Finanziaria tra le Condizioni Particolari. Nel caso in cui l'Utilizzatore abbia stipulato anche la copertura assicurativa di cui al precedente art. 15.2 e/o quelle di cui all'art. 16 e/o abbia acquistato il pacchetto servizi o il servizio Antifurto di cui all'art. 17, salva una diversa pattuizione, il canone periodico verrà maggiorato pro-quota del relativo importo dovuto per l'arco temporale di riferimento di ciascuna copertura, anch'esso indicato nel "Piano di rimborso mensile e Servizi accessori" di cui alle Condizioni Particolari.

Art. 20 - Corrispettivo dei Servizi Accessori

Nel caso in cui l'Utilizzatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, abbia chiesto anche la prestazione dei Servizi Accessori sottoscrivendo il relativo Contratto Servizi Accessori e la specifica richiesta nella parte relativa al "Piano di rimborso mensile e Servizi accessori" di cui alle Condizioni Particolari, la prestazione di detti Servizi Accessori decorrerà dal momento della consegna del Veicolo ovvero dal diverso termine che dovesse essere previsto dal relativo Contratto Servizio Accessori.

I canoni dovuti dall'Utilizzatore a titolo di corrispettivo per la prestazione dei Servizi Accessori matureranno unitamente al canone di Locazione saranno corrisposti con le medesime periodicità e valuta, anche se saranno (i) versati a diverso titolo e (ii) contabilizzati a parte. L'Utilizzatore, dal momento in cui inizieranno a decorrere gli effetti del presente Contratto, è tenuto a corrispondere, alle rispettive scadenze, anche il pagamento dei canoni periodici relativi ai Servizi Accessori, secondo i termini e condizioni di cui al relativo Contratto Servizi Accessori.

Al riguardo l'Utilizzatore dichiara di aver scelto di sua iniziativa i Servizi Accessori e di conoscerne in dettaglio le caratteristiche, avendo sottoscritto, ricevendone copia, il relativo Contratto Servizi Accessori.

Art. 21 - Revisione dei prezzi

Qualora all'atto della consegna del Veicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi Accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.

Art. 22 - Interessi di mora, oneri e commissioni

In caso di ritardo o di mancato pagamento di un qualsiasi corrispettivo o altro importo comunque dovuto dall'Utilizzatore al Concedente ai sensi del presente Contratto, inclusi gli oneri fiscali e le spese, relativi al recupero dei crediti insoluti, l'Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del Concedente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 25 - Clausola Risolutiva Espressa -, è tenuto a corrispondere al Concedente dal giorno di ogni singola scadenza, gli interessi moratori in misura pari al tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria. L'Utilizzatore ha inoltre l'obbligo di rimborsare al Concedente (i) le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura forfetaria fino al 15% dello scaduto per ogni sollecito; (ii) per interventi di recupero svolti, una somma fino al 20% calcolata su ogni importo scaduto, dovendo in ogni caso corrispondere un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento; infine, (iii) ogni somma sostenuta dal Concedente a titolo di spese legali.

Ai sensi del Codice di Condotta, il mancato, incompleto o ritardato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell'Informativa sulla Privacy allegata, con l'avviso che ciò potrà determinare una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito.

Art. 23 - Cessione del Contratto

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., l'Utilizzatore presta il proprio consenso affinché il Concedente possa cedere a terzi il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone informazione scritta ai sensi di legge.

L'Utilizzatore non potrà cedere il Contratto di Locazione Finanziaria se non previa accettazione scritta da parte del Concedente. Nel caso in cui intervenga tale accettazione il Concedente addebiterà all'Utilizzatore l'importo di Euro 250,00 oltre IVA, per ciascun Veicolo, a titolo di costo di gestione pratica. Identico importo sarà addebitato, per ciascun Veicolo oggetto del Contratto ceduto, oltre che all'Utilizzatore anche al terzo cessionario.

Art. 24 - Tempo e luogo dell'adempimento e imputazione dei pagamenti

Il pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto dall'Utilizzatore al Concedente dovrà essere effettuato alle date di rispettiva scadenza e con pari valuta, secondo le modalità stabilite nelle Condizioni particolari di Contratto e nelle rispettive comunicazioni contabili di addebito. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Utilizzatore al domicilio del Concedente o agenzia bancaria concordata. Il Concedente si riserva la facoltà di imputare i versamenti o i crediti dell'Utilizzatore con espressa rinuncia dell'Utilizzatore stesso al diritto di cui al 1° comma dell'art. 1193 c.c., prima agli interessi di mora e alle spese, e successivamente ai canoni scaduti, iniziando da quelli scaduti da maggior tempo. Resta espressamente convenuto che qualunque disservizio connesso al circuito bancario di incasso, come pure qualsiasi contestazione sollevata dall'Utilizzatore non potrà in alcun modo autorizzare quest'ultimo a sospendere il pagamento dei canoni pattuiti e dei rimborsi dovuti.

Art. 25 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi:

- mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno quattro canoni periodici come regolati dai precedenti artt. 19 "Corrispettivo della Locazione Finanziaria", e 22 "Interessi di mora oneri e commissioni";
- mancato pagamento del canone iniziale da pagare all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell'art. 19;
- mancato ritiro del Veicolo da parte dell'Utilizzatore entro il termine previsto nell'art. 3 "Modalità del ritiro del Veicolo";
- inadempimento, anche parziale, dell'Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 "Esonero da responsabilità del Concedente ed obblighi di comunicazione dell'Utilizzatore"; art. 9 "Utilizzo del Veicolo"; art. 11 "Manutenzioni, revisioni e guasti"; art. 18 "Sinistri e furti";
- mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall'Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio;
- in particolare, in caso di liquidazione giudiziale, composizione negoziata della crisi e di qualsiasi altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prevista dal Codice della Crisi D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, ove sia stata perfezionata in qualunque forma una qualsiasi cessione di beni ai creditori, vendita dell'azienda;
- cessazione dell'attività commerciale, fermo restando che in caso di liquidazione giudiziale dell'Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 171 (Rapporti pendenti) e 177 (Locazione Finanziaria) del CCII D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando il diritto del Concedente ad ottenere la restituzione del Veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa;
- assenza della copertura assicurativa RCA del Veicolo per causa non imputabile al Concedente.

Art. 26 - Risoluzione ed effetti dello scioglimento anticipato del Contratto

26.1) Il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente integra, ai sensi dell'art. 1, comma 137, l. 4 agosto 2017, n. 124, grave inadempimento e integra il diritto del Concedente a chiedere la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 138, l. 4 agosto 2017, n. 124.

26.2) In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 26.1 che precede, l'Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il Veicolo al Concedente in conformità a tutto quanto disposto dall'articolo 12.1 delle presenti Condizioni Generali.

26.3) In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 26.1 che precede, il Concedente, salvo quanto di seguito precisato, sarà tenuto a corrispondere all'Utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del Veicolo, effettuata a valori di mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 139, l. 4 agosto 2017, n. 124, dedotta la somma dei seguenti importi:

- (a) l'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli interessi di mora maturati ai sensi dell'art. 22 che precede;
- (b) l'ammontare dei canoni a scadere, solo in linea capitale;
- (c) il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto di cui all'art. 12.2 che precede;
- (d) l'ammontare delle spese anticipate dal Concedente per il recupero del Veicolo, la stima e la conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo il diritto di credito a favore del Concedente costituito dal differenziale negativo, a vantaggio di quest'ultimo, che residua nell'ipotesi in cui il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del Veicolo sia inferiore alla somma degli elementi di cui alle lettere da (a) a (d) che precedono.

26.4) Il perimento totale del Veicolo comporta lo scioglimento del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 18.2 che precede, e per ciò stesso l'obbligo dell'Utilizzatore a pagare al Concedente, entro la scadenza del canone successivo al mese in cui si è verificato il perimento del Veicolo, (fermi tutti gli obblighi aventi a oggetto l'esatto adempimento dei canoni) un importo pari alla somma dei canoni a scadere, con applicazione "tasso leasing" indicato nel Documento di Sintesi decurtato di 3 punti percentuali, oltre al prezzo pattuito per l'opzione finale di acquisto. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 7.3 delle presenti Condizioni Generali.

26.5) In ogni ipotesi di inadempimento dell'Utilizzatore, resta salva la facoltà del Concedente di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno conseguente all'inadempimento dell'Utilizzatore.

26.6) Al momento dello scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione verificatosi, ivi incluse quelle di cui agli artt. 12.2 (Opzione di acquisto), 12.3 (Riscatto anticipato) delle presenti Condizioni Generali, le coperture assicurative previste dagli artt. 15 (Assicurazione della RC auto), 16 (Coperture assicurative facoltative) e 17 (Servizi Accessori o Servizio Antifurto) cessano di diritto di operare.

Art. 27 - Addebito diretto SEPA

Il debitore autorizza l'istituto di credito presso il quale è aperto il c/c identificato dall'IBAN indicato sul mandato SEPA riportato sul frontespizio ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata dal Concedente, tutti gli addebiti diretti SEPA inviati dal Concedente in ragione del Contratto, nonché ogni altro addebito in ragione del pagamento dei Servizi Accessori di cui all'art. 20 che precede ai sensi del relativo Contratto Servizi Accessori, come indicato nello spazio dedicato al "Piano di rimborso mensile e Servizi accessori" sul frontespizio della proposta di Locazione Finanziaria, e relative franchigie, oltre eventuali costi ad esso collegati, contrassegnati con le coordinate del Concedente, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare, disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.

Il debitore ha diritto di revocare l'addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dal Concedente e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel Contratto del conto corrente che regolano il rapporto con l'Istituto di Credito del debitore.

Il debitore/Utilizzatore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal Mandato per l'addebito diretto SEPA, mediante revoca dello stesso da darsi mediante comunicazione scritta.

La Banca/Concedente ha facoltà di recedere dal Mandato per l'addebito diretto SEPA con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel Contratto di conto corrente.

In caso di revoca o di recesso del Mandato per l'addebito diretto SEPA, l'Utilizzatore/debitore dovrà in ogni caso provvedere al puntuale pagamento a favore del Concedente/Banca ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 del presente Contratto.

Il Mandato resta valido fino alla scadenza naturale del Contratto a cui lo stesso si riferisce, ovvero sino alla risoluzione di diritto del Contratto di Locazione Finanziaria.

Art. 28 - Comunicazioni periodiche alla clientela

Alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno il Concedente invia all'Utilizzatore una comunicazione analitica che dà informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del TUB. Se l'Utilizzatore non presenta una contestazione scritta la comunicazione inviata dal Concedente si intenderà approvata dall'Utilizzatore trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

L'Utilizzatore ha diritto di ottenere dal Concedente in qualunque momento del rapporto senza spese il rendiconto relativo al Contratto.

L'Utilizzatore, i suoi aventi causa a qualunque titolo hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il Concedente trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 giorni ed addebiterà all'Utilizzatore il costo della produzione di tale documentazione che verrà comunicato al richiedente al momento della richiesta.

Art. 29 - Reclami, ricorsi e conciliazione

L'Utilizzatore può presentare un reclamo anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica indirizzandolo a:

Stellantis Financial Services Italia S.p.A.

Ufficio Reclami - Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO)

Mail: reclami@stellantis-finance.com - PEC: reclami@stellantisfinance-cert.it

Il Cliente-Utilizzatore, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito "ABF").

Per avere maggiori informazioni su come presentare ricorso all'ABF, il Cliente-Utilizzatore può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it (presso il quale sono indicati anche i recapiti delle Segreterie Tecniche dei Collegi ABF istituiti presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Bari e Palermo), rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia oppure consultare direttamente il sito della Banca al seguente link: www.stellantis-financial-services.it/reclami.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente-Utilizzatore può altresì rivolgersi a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54 (per maggiori informazioni si rimanda al sito www.conciliatorebancario.it).

Il Concedente è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Il Concedente informa altresì l'Utilizzatore che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento di mediazione. Pertanto, il Concedente e l'Utilizzatore sottoporranno le controversie che dovessero sorgere dal presente Contratto, ai sensi ed ai fini dell'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, al tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato a svolgere il procedimento di mediazione previsto dal citato D. Lgs. n. 28/2010 ed iscritto nel Registro del Ministero di Giustizia. La scelta dell'Organismo verrà mandata alla prima parte istante ovvero concordata tra le Parti.

È fatta in ogni caso salva la facoltà per l'Utilizzatore di ricorrere ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento e, in particolare, con riferimento a controversie attinenti alle operazioni e servizi bancari e finanziari, di attivare il procedimento di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis TUB, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1, del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 30 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia possa sorgere in relazione al presente Contratto o ad esso comunque riconducibile, è sempre competente in via esclusiva il Foro Giudiziario di Torino, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause.